cpc commissione paritetica cantonale
delle pavimentazioni stradali

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Regolamento

relativo al finanziamento della formazione professionale

Stato: 1° gennaio 2021

A. Finanziamento e incasso

Finanziamento

Art. 1

Il finanziamento a favore della formazione e del perfezionamento professionale è garantito attingendo alle entrate generate dai contributi professionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL).

Incasso

Art. 2

L'incasso degli importi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro avviene a cura del segretariato della Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali (CPC). La realizzazione delle pretese si basa sulle norme della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

B. Condizioni per l'ottenimento di prestazioni di formazione

Datore di lavoro

Art. 3

Le prestazioni fornite all'impresa ai sensi del presente regolamento possono venir compensate con i contributi professionali dovuti giusta l'art. 15 CCL.

Diritto alle prestazioni per apprendisti

Art. 4

Gli apprendisti non hanno diritto a percepire nessuna prestazione.

Condizioni generali per il diritto alle prestazioni per la formazione

Art. 5

[1] Le prestazioni vengono erogate se:

a. il lavoratore ha versato senza interruzioni (limite di tolleranza per un impiego a tempo pieno: al massimo 5 giorni di assenza per mese conteggiato) almeno 6 mesi di contributi alla CPC al momento di iniziare il corso (per un impiego a tempo pieno al massimo vengono tollerati 5 giorni lavorativi). Le eccezioni devono rispettare le condizioni contemplate all'art. 6 del presente regolamento, oppure;
b. negli ultimi due anni precedenti l'inizio del corso, il dipendente ha versato 12 mesi di contributi alla CPC (tolleranza limitata ad un massimo di 5 giorni lavorativi di assenza per mese conteggiato). Inoltre deve aver versato il contributo (importo minimo) del mese immediatamente precedente l'inizio del corso (5 giorni lavorativi al massimo di tolleranza). Per tutte le eccezioni fa stato l'art. 6 del presente regolamento.

Inoltre deve essere comprovato sia l'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione emessa dal centro di formazione, sia il completamento della formazione nel rispetto delle disposizioni per l'ottenimento dell'attestazione.

[2] I dipendenti con un tasso di occupazione medio superiore al 70% nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso, hanno diritto alla prestazione totale, a condizione che rispettino le condizioni del capoverso 1.

[3] Dipendenti con un tasso di occupazione medio inferiore al 70% (come attestato vale il contratto di lavoro) nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso, hanno diritto ad

una prestazione parziale corrispondente alla percentuale di occupazione in questo periodo, sempre che rispettino le condizioni del capoverso 1 (per un impiego parziale medio del 50%, viene indennizzato il 50% dei costi e delle spese per il corso). Il calcolo del rimborso per la perdita di guadagno è basato sulla riduzione del salario.

4 Il diritto alle prestazioni per la frequenza di un corso è valido anche durante o immediatamente dopo l'interruzione del pagamento dei contributi, nei casi contemplati all'art. 6 del presente regolamento, se le seguenti condizioni sono rispettate:

a. il datore di lavoro ha dedotto al dipendente i contributi nel rispetto del CCL, come da art. 1 del presente regolamento;
b. l'ente formatore, rispettivamente il corso frequentato, è stato annualmente riconosciuto e figura sull'elenco riportato all'art. 11 del presente regolamento o è stato riconosciuto annualmente dalla CPC.

Interruzione del pagamento dei contributi

Art. 6

1 Se il pagamento dei contributi viene interrotto nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso a causa dell'incapacità lavorativa del dipendente, per motivi che non gli possono essere imputati, nella valutazione del diritto alle prestazioni, in base agli art. 4 e 5 del regolamento, questo periodo di insolvenza non viene considerato e il conteggio del contributo viene prolungato di conseguenza.

2 Come motivi d'incapacità di lavorare di un dipendente senza sua colpa valgono:

a. malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, ecc. dunque per i motivi contemplati dall'art. 324*a* CO;
b. perfezionamento professionale;
c. disoccupazione secondo la LADI;
d. attività periodica con frequenza annuale in un ramo estraneo alla costruzione, dovuta all'interruzione stagionale e regionale dell'attività edile;
e. per i permessi temporanei di breve durata, la durata del soggiorno regolare fuori dalla Svizzera, a seguito dell'interruzione stagionale dell'attività edile;
f. il richiedente deve motivare e dimostrare la durata dell'interruzione.

Formatori e offerte di corsi

Art. 7

1 I formatori autorizzati sono elencati all'art. 11. La lista dei corsi riconosciuti è definita agli art. 17 segg.

2 Di massima, per corsi che non figurano sulla lista, non sono erogate prestazioni. Decisioni riguardanti i corsi non elencati e le eccezioni sono di competenza del Plenum della CPC.

Ricorsi

Art. 8

1 Contro la decisione del Plenum della CPC è data la facoltà di inoltrare istanza di revisione. Il Plenum della CPC decide definitivamente.

2 L'istanza di revisione deve essere inviata con motivazione scritta al segretariato della CPC entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

3 Agli enti di formazione riconosciuti non è data facoltà di ricorrere contro le

decisioni della CPC.

Tipo di formazione al beneficio di un finanziamento

Art. 9

[1] Il catalogo delle prestazioni comprende i seguenti ambiti:

a. formazione di base (maestranze senza qualifica Q; cod. 1100);
b. formazione per capi e tecnici (cod. 1200);
c. formazione sicurezza sul lavoro e prevenzione della salute (cod. 1700);
d. formazione macchinisti (cod. 1800);
e. esami professionali federali.

[2] La struttura delle prestazioni consiste in:

a. indennità per perdita di guadagno;
b. rimborso delle spese.

C. Versamento delle prestazioni

Condizioni per l'ottenimento di prestazioni

Art. 10

Le condizioni per l'ottenimento delle prestazioni sono definite all'art. 4 segg. del presente regolamento.

Enti di formazione riconosciuti

Art. 11

[1] La CPC riconosce di principio i corsi di formazione a favore delle maestranze impiegate nel settore delle pavimentazioni stradali tenuti presso il Centro formazione professionale SSIC-TI di Gordola, il Centro di formazione ECAP-Unia e il Centro di formazione OCST.

[2] La CPC regola e vigila sulle offerte di formazione nel rispetto della sostenibilità finanziaria e struttura dell'offerta formativa vigente tra gli enti di formazione.

Corsi e percorsi formativi non rimborsabili

Art. 12

Non viene versato nessun contributo finanziario nel caso di frequentazione dei seguenti corsi

a. apprendisti;
b. corsi di vendita;
c. i corsi base di informatica e di gestione della qualità (QM);
d. università e accademie (scuole specializzate superiori);
e. corsi e scuole interne dell'impresa;
f. corsi per corrispondenza.

Procedura d'ammissione per l'offerta di corsi

Art. 13

[1] Per richiedere il riconoscimento di un corso, l'ente di formazione riconosciuto sottopone per iscritto un progetto formativo strutturato, corredato da preventivo e dalla documentazione necessaria, alla Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali (Viale Portone 4, 6500 Bellinzona).

[2] In caso di preavviso positivo la CPC potrà autorizzare formalmente l'ente formatore a procedere con lo sviluppo dell'offerta formativa.

[3] Di principio il riconoscimento avviene sulla base della valutazione dei seguenti criteri (elenco non esaustivo):

a. contenuto: i corsi devono servire in senso lato alla formazione di base e al perfezionamento professionale e gestionale nel campo di attività dell'impiegato;
b. valore: l'obbiettivo della formazione è pertinente allo scopo professionale?
c. qualità: l'offerta e il formatore soddisfano le esigenze della CPC?
d. durata: quanto dura la formazione?
e. finanze: è sostenibile per le risorse finanziarie della CPC?

Inoltro e valutazione del diritto alle prestazioni

Art. 14

[1] La richiesta deve essere inoltrata preventivamente, alla sede della CPC, direttamente dal datore di lavoro, che è un'impresa assoggettata al CCL o dalla persona interessata a frequentare il corso nel caso assumesse, in accordo con il datore di lavoro, i costi d'iscrizione.

[2] La richiesta scritta e firmata dal richiedente è da inoltrare completa con le indicazioni concernenti l'offerta formativa per mezzo di un apposito formulario.

[3] La CPC controlla che la richiesta inoltrata sia conforme al regolamento e decide sul diritto alle prestazioni comunicando la decisione in forma scritta al richiedente, con copia all'ente di formazione.

Procedura e pagamento delle prestazioni

Art. 15

[1] Gli enti formatori al termine di ogni corso o, semestralmente, per corsi di lunga durata, sono tenuti a elaborare la lista dei partecipanti con i relativi conteggi riguardanti:

a. giorni di presenza effettiva con diritto a indennità di perdita di guadagno (IPG);
b. numero di presenze effettive con diritto al rimborso spese per pranzo e farli pervenire a chi ha pagato l'iscrizione al corso, con copia al segretariato della CPC.

[2] Verificata la notifica degli enti di formazione, il pagamento di una prestazione avviene da parte della CPC sulla base della relativa decisione e conformemente alle disposizioni statutarie e regolamentari.

[3] Per corsi che durano più mesi, le prestazioni possono essere pagate semestralmente.

[4] Il versamento delle prestazioni, secondo l'art. 18 del presente regolamento, è effettuato a favore di chi ha pagato l'iscrizione al corso (di norma l'impresa) sempre che durante il corso il partecipante ne sia ancora alle dipendenze.

[5] La CPC può versare delle prestazioni direttamente al corsista se al momento della frequentazione questi si trova senza impiego.

Indennità per perdita di guadagno

Art. 16

[1] Le indennità per perdite di guadagno sono unicamente versate se la frequentazione del corso comporta una perdita effettiva.

[2] La CPC effettua dei versamenti diretti al corsista unicamente se al momento del bonifico questi si trova senza impiego.

[3] Nel caso in cui i risarcimenti per perdite di guadagno sono versati direttamente al partecipante al corso, anche i normali oneri sociali assicurativi sono da pagare. I corrispondenti contributi a carico del dipendente vengono dedotti.

D. Catalogo delle prestazioni

Struttura dell'offerta formativa ed elenco generale dei corsi che danno diritto alle prestazioni

Art. 17

[1] Corsi di formazione di base, aggiornamento e approfondimento:

a. costruttori stradali
b. macchinisti, inclusi i corsi di formazione continua
c. caposquadra, inclusi i corsi di formazione continua
d. capo gruppo, inclusi i corsi di formazione continua
e. selciatore e scalpellino
f. percorso sicurezza
g. base prevenzione infortuni
h. preposto alla sicurezza
i. sicurezza uso motosega.

[2] Esami per l'ottenimento di un attestato federale:

a. costruttore stradali per le prestazioni non riconosciute dal FFP cantonale
b. capo muratore diploma federale.

[3] Per corsi non previsti nell'elenco non è riconosciuta nessuna prestazione.

[4] I corsi frequentati fuori dal Cantone Ticino non sono finanziati se il medesimo corso è offerto sul territorio cantonale.

[5] I corsi seguiti fuori Cantone e non offerti in lingua italiana in Ticino vengono sostenuti dalla CPC attraverso l'assunzione forfettaria delle spese di vitto e alloggio nelle seguenti modalità:

a. rimborso spese pranzi Fr./pasto 16.00;
b. indennità perdita di guadagno (IPG) corrispondente per tipologia di corso e d'offerta a quanto corrisposto per corsi analoghi sul territorio cantonale, comunque al massimo Fr./d 500.00.

[6] Corsi tenuti all'estero per principio non sono riconosciuti.

Prestazioni e indennità per la partecipazione a corsi di formazione continua

Art. 18

[1] Prestazioni dirette:

a. indennità perdita di guadagno (IPG)
b. indennità spese di pranzo (sabato o festivi esclusi).

[2] Le prestazioni indirette consistono nella riduzione della tassa d'iscrizione ai corsi. La fatturazione della riduzione della tassa viene conteggiata dagli enti

formatori con i costi restanti.

[3] Le prestazioni sono elargite a chi effettua il pagamento dell'iscrizione al corso (azienda o singolo lavoratore) secondo le seguenti modalità:

a. l'indennità perdita di guadagno (IPG) e le spese di pranzo dovranno essere notificate alla CPC come esigibili dall'ente di formazione erogatore;
b. le deduzioni concernenti le tasse dei corsi sono definite dalla CPC annualmente e già considerate sotto forma di riduzione delle stesse nei singoli programmi di formazione pubblicati annualmente dagli enti di formazione.

[4] Gli iscritti e le imprese provenienti da fuori Cantone non potranno beneficiare di nessun tipo di prestazione da parte dalla CPC.

Prestazioni e indennità per le procedure di qualificazione (esami)

Art. 19

Di principio le prestazioni per le procedure di qualificazione sono limitate e concernono esclusivamente un'indennità di perdita di guadagno (IPG) forfettaria a partecipante per giorno d'esame, apprendisti esclusi.

Elenco delle prestazioni

Art. 20

L'elenco dei corsi e delle indennità sono riportati nella tabella A annessa al presente regolamento.

Entrata in vigore, disposizioni finali e abrogative

Art. 21

[1] Il presente regolamento è stato approvato dalla Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali durante la sessione plenaria ordinaria dell'11 febbraio 2021 e abroga ogni e qualsiasi regolamento precedentemente in essere.

[2] Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2021.

Piero Ferretti	**Paolo Locatelli**
Presidente	*Vicepresidente*

Tabella A

Elenco dei corsi e delle prestazioni

CORSI	Rimborso spese *Pranzo per corsi di almeno 8 h*	Indennità perdita guadagno
FORMAZIONE DI BASE		
Corsi E e GC di breve durata	16.00 Fr./d	250.00 Fr./d
Corsi qualifica A e Q - art.33	16.00 Fr./d	250.00 Fr./d
FORMAZIONE CAPI e TECNICI		
Corsi E e GC di breve durata 1-2.5 gg	16.00 Fr./d	450.00 Fr./d
Corsi E e GC di breve durata 3-5 gg	16.00 Fr./d	450.00 Fr./d
Corso Capo squadra (att. Associativo)	16.00 Fr./d	500.00 Fr./d
Corso Capo muratore (EP)	16.00 Fr./d	500.00 Fr./d
FORMAZIONE SICUREZZA		
Corsi Sicurezza sul lavoro	16.00 Fr./d	250.00 Fr./d
Corsi Prevenzione infortuni	16.00 Fr./d	250.00 Fr./d
FORMAZIONE MACCHINE		
Corsi gru	16.00 Fr./d	450.00 Fr./d
Corsi macchine	16.00 Fr./d	450.00 Fr./d
Corsi autogru	16.00 Fr./d	450.00 Fr./d
ESAMI		
Esami art. 33	-	50.00 Fr./d
Esami federali Capo muratore (EP)	-	50.00 Fr./d
Esame federale Gruista (cat. B)	-	50.00 Fr./d
Esame federale Autogruista (cat. A)	-	50.00 Fr./d